rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XX, numero 1 · Gennaio-Marzo 2026

Note e commenti

L'inserimento della "Cucina italiana" nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO

Giuseppe Gioffredi

1.- Introduzione

Con decisione adottata il 10 dicembre 2025, l'apposito Comitato intergovernativo dell'UNESCO, riunito a Nuova Delhi, ha deliberato l'iscrizione della "Cucina italiana" (*Italian cooking, between sustainability and biocultural diversity*) nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, al termine di un procedimento avviato formalmente nel 2020. Tale iscrizione segna un passaggio di rilievo non soltanto sul piano simbolico e culturale, ma anche sotto il profilo giuridico-internazionale, in quanto espressione concreta dell'attuazione della Convenzione del 2003 per la salvaguardia di tale patrimonio.
L'atto del Comitato intergovernativo si colloca a valle di un articolato iter procedurale, fondato sulla valutazione della conformità della candidatura ai criteri previsti dalla Convenzione e dalle relative Direttive operative, nonché sulla verifica del coinvolgimento delle comunità interessate e delle misure di salvaguardia proposte dall'Italia. In tale prospettiva, il riconoscimento della "Cucina italiana" quale patrimonio culturale immateriale dell'umanità si inserisce in un processo più ampio di progressiva valorizzazione delle pratiche alimentari tradizionali come espressioni di identità culturale, trasmissione intergenerazionale e creatività collettiva.
L'evento del dicembre 2025 offre pertanto un osservatorio privilegiato per interrogarsi sulla portata giuridica dell'iscrizione nella Lista, sulla natura degli obblighi che ne derivano per lo Stato interessato e, più in generale, sul tema della salvaguardia del patrimonio "immateriale" e sul ruolo svolto dall'UNESCO nella costruzione di un sistema internazionale a sua tutela.
L'importanza della protezione del patrimonio culturale (sia materiale che immateriale) risiede nella consapevolezza per la comunità internazionale che la perdita dei beni culturali è un impoverimento inaccettabile per il mondo intero, poiché qualsiasi danno provocato a tali beni ha delle ripercussioni non solo sulla singola comunità direttamente colpita, ma su tutta l'umanità[1].
In ambito internazionale è soprattutto dopo la II Guerra mondiale che si iniziò a prestare maggiore attenzione al patrimonio culturale, anch'esso gravemente colpito dal flagello bellico[2]. Già la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 affermava che «ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici» (art. 27, par. 1), ricomprendendo così anche la "cultura" tra i diritti umani basilari. Analogamente, in Italia, la Costituzione prevedeva tra i principi fondamentali «la promozione dello sviluppo della cultura, nonché la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione» (art. 9)[3], sottolineando poi

([1]) In argomento v.: E. Baroncini (a cura di), *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale nel diritto internazionale*, Bologna, Bononia University Press, 2021; A. Ciampi, *La protezione del patrimonio culturale: strumenti internazionali e legislazione italiana*, Torino, Giappichelli, 2014; F. Francioni, A.F. Vrdoljak (eds.), *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law*, Oxford, OUP, 2020; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 1986; S. Mabellini, *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, Torino, Giappichelli, 2025..
([2]) L'interesse della comunità internazionale per la protezione del patrimonio culturale risale però alla fine del XIX secolo e ha tratto origine dalla progressiva consapevolezza che i conflitti armati hanno storicamente rappresentato una delle più gravi forme di pregiudizio per l'integrità dei beni culturali presenti sui territori interessati dalle ostilità, sia come effetto diretto delle operazioni belliche, sia come effetto indiretto a seguito delle espoliazioni e dei saccheggi (si vedano, ad esempio, il c.d. Manuale di Oxford del 1880 riguardante le leggi e gli usi della guerra terrestre e le due convenzioni internazionali scaturite dalla I e dalla II Conferenza per la pace svoltesi all'Aja nel 1899 e nel 1907).
([3]) Una modifica del 2022 (l. cost. n. 1) ha introdotto la protezione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, nonché – con legge dello Stato – la tutela degli animali.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XX, numero 1 · Gennaio-Marzo 2026

all'art. 33, par. 1 (rapporti etico-sociali), che «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento» (art. 33, co. 1).
Tuttavia, tali importanti affermazioni di principio non avrebbero mai potuto essere tradotte in disposizioni normative operanti a livello internazionale senza l'elaborazione di specifici strumenti giuridici, come ad esempio le convenzioni. È soprattutto grazie ad esse – ed alle organizzazioni internazionali che le hanno promosse – che ha dunque avuto inizio la cooperazione e lo scambio tra le Nazioni per la realizzazione di un articolato sistema di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale[4].

2.- L'UNESCO e le convenzioni internazionali a tutela del patrimonio culturale

Un ruolo fondamentale, nell'ordinamento internazionale, in materia di tutela del patrimonio culturale è rivestito dall'UNESCO, organizzazione internazionale universale a carattere settoriale creata proprio allo scopo «di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza promuovendo la collaborazione tra gli Stati attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, al fine di rafforzare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti umani e delle libertà fondamentali» (art. 1, par. 1)[5].
Pur se la storia dei beni culturali è sempre stata indissolubilmente legata a quella delle guerre[6], l'UNESCO ha perseguito l'approccio secondo cui bisognava disciplinare la materia anche in tempo di pace e di conseguenza elaborare una normativa che prendesse in esame non solo i temi della salvaguardia e della conservazione, ma anche quelli della fruizione e della valorizzazione del patrimonio culturale[7]. Fu dunque approvata, nel 1970, la Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, definiti dall'art. 1 come «i beni che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza»[8].
A distanza di soli due anni, sulla base della constatazione che non sempre lo Stato proprietario del bene avesse le adeguate risorse economiche, tecniche, scientifiche ed umane per tutelarlo, si decise di prevedere un intervento sovranazionale, complementare all'azione degli Stati nazionali, che fosse in grado di proteggere sotto ogni profilo quello che era ormai considerato patrimonio universale. Si giunse così all'approvazione, da parte della Conferenza generale dell'UNESCO (Parigi, 23 novembre 1972), della Convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, oggi ratificata da 196 Stati[9]. In questa Convenzione, che è considerata la più importante in tema di tutela dei beni culturali, si fa riferimento ad un patrimonio costituito da «beni unici e insostituibili, indipendentemente dal popolo cui appartengono» (Preambolo) e si afferma che «considerato che certi beni del patrimonio culturale e naturale offrono un interesse eccezionale che esige la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell'umanità», a tale scopo «è indispensabile adottare nuove disposizioni convenzionali per attuare un efficace sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale, organizzato permanentemente e secondo metodi scientifici e moder-

([4]) In argomento v. S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, in D. Amirante, V. De Falco (a cura di), *Tutela e valorizzazione dei beni culturali. Aspetti sovranazionali e comparati*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 3 ss.
([5]) Il Trattato istitutivo è stato firmato a Londra il 16 novembre 1945 ed è entrato in vigore il 4 novembre 1946. L'Italia l'ha sottoscritto il 14 novembre 1947 e ratificato il 17 gennaio 1948.
([6]) In argomento v. P. Benvenuti, R. Sapienza (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, Giuffrè, 2007; A. Fabbricotti (ed.), *Intentional Destruction of Cultural Heritage and the Law: A Research Companion*, Londra, Routledge, 2024; B. Drazewska, *Military Necessity in International Cultural Heritage Law*, Leiden-Boston, Brill Nijhoff, 2022.
([7]) Approccio nuovo rispetto alle precedenti convenzioni di diritto bellico, ad esempio la Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1954), che prevedeva un sistema di tutela unicamente finalizzato alla protezione dei patrimoni storici e artistici dal danneggiamento e dalla distruzione causati dalle azioni belliche e alla salvaguardia degli Stati e dei privati in caso di confisca e/o depredazione dei beni.
([8]) Per approfondimenti cfr. M.C. Ciciriello, *Valorizzazione e gestione sostenibile dei beni culturali "patrimonio comune dell'umanità"*, in A. D'Atena (a cura di), *Studi in onore di Pierfrancesco Grossi*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 99 ss.
([9]) In argomento v. F. Cunsolo, *La Convenzione UNESCO del 1972 sul patrimonio culturale e naturale mondiale*, in E. Baroncini (a cura di), *Il diritto internazionale e la protezione del patrimonio culturale mondiale*, Bologna, AMSActa, 2019, p. 103 ss.; T. Scovazzi, *La Convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale nella sua applicazione ai beni culturali*, in A. Cannone (a cura di), *La protezione internazionale ed europea dei beni culturali*, Bari, Cacucci, 2014, p. 1 ss.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XX, numero 1 · Gennaio-Marzo 2026

ni»[10].
Essa rappresenta l'avvento di una nuova visione attraverso cui la comunità internazionale riconosce che la conservazione dei beni culturali, a prescindere dalla loro appartenenza, è fondamentale per preservare l'identità e la memoria storica di tutti i popoli del mondo: si fa dunque strada il concetto di patrimonio culturale quale patrimonio dell'umanità grazie al suo carattere universale, di cui fanno parte tutti quei beni che sono caratterizzati dall'essere "unici", testimonianze non riproducibili degli ambiti sociali e storici di cui sono espressione e la cui rilevanza va ben oltre i confini nazionali.
Grazie all'iniziativa dell'UNESCO sono state approvate altre importanti convenzioni in materia oltre a quelle del 1970 e del 1972. Tale Organizzazione, infatti, ha promosso la stipula di ulteriori trattati che riguardano particolari tipologie di beni culturali: la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001 (in precedenza alcuni articoli della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982 si occupavano di certi aspetti della protezione del patrimonio culturale sommerso, in particolare dei reperti archeologici e storici); la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003; la Convenzione per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali del 2005.

3.- La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003

Il riconoscimento della necessità di tutelare anche il patrimonio immateriale è stato frutto di un lungo percorso il cui primo tassello può individuarsi nell'istituzione, nel 1959, dell'*International Centre for the Preservation and Restoration of Cultural Property* (con l'obiettivo di eseguire attività progettuali per la salvaguardia di collezioni e luoghi legati al patrimonio culturale immateriale). Le difficoltà risiedevano nella cultura (occidentale) dominante dell'epoca, per la quale l'espressione della creatività umana non poteva in alcun modo essere scissa dal suo carattere fisico e tangibile[11]. Attraverso varie tappe[12], comunque, si giunse all'approvazione di un vero e proprio strumento pattizio in materia, rappresentato appunto dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata il 17 ottobre 2003 nella XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO[13].
Il ruolo principale che l'UNESCO attribuisce al patrimonio immateriale è quello di essere elemento vitale per l'identità culturale, per la promozione della creatività e per la preservazione della diversità culturale, rivestendo così un compito essenziale per lo sviluppo sia nazionale che internazionale dell'interazione tra le culture. Una caratteristica di tale patrimonio, infatti, è l'inclusività, ossia la possibilità di condividere le espressioni del patrimonio culturale immateriale che sono simili a quelle praticate in altre nazioni.
La Convenzione si propone di rafforzare il sistema di protezione delle espressioni particolarmente vulnerabili dell'identità culturale dei popoli, costituite dalle tradizioni, dall'insieme dei saperi, delle espressioni linguistiche e artistiche in vari ambiti: teatro e musica, celebrazioni religiose e riti, tecniche tradizionali di artigianato e arti varie[14]. Viene dunque data importanza a

([10]) La Convenzione nacque dalla volontà di tutelare sia i siti culturali direttamente riferibili all'opera dell'uomo, sia la natura in tutte le sue manifestazioni di carattere estetico e/o scientifico eccezionali, «minacciati da distruzione non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita sociale ed economica» (Preambolo).
([11]) Nella cultura orientale era invece già ampiamente diffuso un concetto di patrimonio culturale in cui rientravano anche le tradizioni orali (e dunque le rappresentazioni culturali di carattere intangibile).
([12]) Nel 1965 la costituzione dell'*International Council of Museum and Sites* e la proposta statunitense di creare un *World Heritage Trust* per tutelare i beni ritenuti di eccezionale importanza per l'intera umanità; nel 1989 l'adozione della Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale; nel 1993 l'avvio del programma *Guidelines for human living treasures*; nel 1997 la creazione della *Section of Intangible Heritage* dell'UNESCO; nel 1999 l'avvio del progetto Intangible Heritage; nel 2001 l'approvazione della Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale.
([13]) Entrata in vigore internazionale il 20 aprile 2006 e ratificata dall'Italia con l. 167/2007. Su tale Convenzione v. J. Blake, L. Lixinski (eds.), *The 2003 UNESCO Intangible Heritage Convention: A Commentary*, Oxford, OUP, 2020; T. Scovazzi, B. Ubertazzi, L. Zagato (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 3 ss.; T. Scovazzi, *L'applicazione negli Stati mediterranei della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, in G. Cataldi, V. Grado (a cura di), *Diritto internazionale e pluralità delle culture*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, p. 43 ss.; M. Paoletti, T. Scovazzi (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale. Aspetti transdisciplinari e giuridici*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025.
([14]) L'art. 2 della Convenzione recita che per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono: «le prassi, le rappresentazioni, le espressioni,

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XX, numero 1 · Gennaio-Marzo 2026

un patrimonio in perenne trasformazione, continuamente modificato dall'interazione che una comunità ha con l'ambiente e il periodo storico in cui vive e che ne determina un senso di appartenenza e di identità: ciò che conta, dunque, non è la manifestazione culturale in sé, ma le conoscenze e competenze che si trasmettono attraverso di essa da una generazione a un'altra.

Ai sensi della Convenzione, i beni immateriali sono iscrivibili in due liste: la "Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale (*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*), che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza; e la "Lista del patrimonio immateriale che necessita di urgente tutela" (*List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding*), che ha lo scopo di mobilitare la cooperazione internazionale e fornire assistenza ai portatori di interessi per adottare misure adeguate[15].

L'elemento candidabile, per la cui iscrizione è criterio fondamentale non il valore universale bensì la rappresentatività della diversità e della creatività umana, deve possedere le seguenti caratteristiche: essere trasmesso da generazione in generazione; essere costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in stretta correlazione con l'ambiente circostante e con la sua storia; permettere alle comunità, ai gruppi nonché alle singole persone di elaborare dinamicamente il senso di appartenenza sociale e culturale; promuovere il rispetto per le diversità culturali e per la creatività umana; diffondere l'osservanza del rispetto dei diritti umani e della sostenibilità dello sviluppo di ciascun Paese[16].

L'esigenza della protezione di un patrimonio così ricco e diversificato non poteva limitarsi alla copertura giuridica fornita da questo trattato internazionale. È infatti evidente che «il problema della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è strettamente connesso al tema della diversità culturale, come espressa dalla ricchezza delle diverse manifestazioni della cultura dei popoli»[17]. Per questo motivo, a distanza di soli due anni, fu adottata la Convenzione per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (20 ottobre 2005, XXXIII Conferenza generale dell'UNESCO)[18], tra i cui scopi principali figurano quelli di «proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, di stimolare l'interculturalità e sviluppare l'interazione culturale, di incoraggiare il dialogo tra le culture e riaffermare il diritto sovrano degli Stati di adottare le misure che essi giudichino appropriate per proteggere e promuovere le diversità delle espressioni culturali»[19].

4.- La tutela dei beni culturali immateriali in Italia

L'UNESCO ha fino ad oggi riconosciuto come patrimonio immateriale 716 elementi in 157 Paesi del mondo[20]. Gli elementi italiani iscritti nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale sono 20: il primo è stato l'Opera dei Pupi siciliani (2008), l'ultimo la Cucina italiana (2025)[21].

L'iter di candidatura prevede in Italia la compilazione

---

le conoscenze, il *know-how* – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale».

([15]) Inoltre è previsto il "Registro delle buone pratiche di salvaguardia" (*Register of Best Safeguarding Practices*), che contiene programmi, progetti e attività che meglio riflettono i principi e gli obiettivi della Convenzione.

([16]) Per quanto riguarda gli organi della Convenzione (sez. 2), l'Assemblea generale degli Stati parte si riunisce in sessione ordinaria ogni 2 anni. Fornisce orientamenti strategici per l'attuazione della Convenzione ed elegge i 24 membri del Comitato intergovernativo (le cui funzioni sono esplicitate dall'art. 7). Ai sensi della Convenzione, gli Stati sono tenuti a contribuire al Fondo del patrimonio culturale immateriale (sez. 6) in base a quote percentuali fissate dall'Assemblea generale.

([17]) E. Triggiani, *Spunti e riflessioni sull'Europa*, Bari, Cacucci, 2019, p. 213.

([18]) Entrata in vigore internazionale il 18 marzo 2007 e ratificata dall'Italia con l. 19/2007. Su tale convenzione v.: M.C. Ciciriello, F. Mucci, *La cooperazione internazionale per lo sviluppo in materia di diversità delle espressioni culturali*, in Aa.Vv., *Studi in Onore di Vincenzo Starace*, vol. I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, p. 123 ss.; F. Mucci, *La Convenzione UNESCO del 2005 per la protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali*, in G. Cataldi, V. Grado (a cura di), op. cit., p. 331 ss.; L. Pineschi, *La convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani*, in L. Zagato (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco*, Padova, Cedam, 2008, p. 159 ss.

([19]) M. Frigo, *Tutela internazionale dei beni culturali*, in Aa.Vv., *Istituzioni di diritto internazionale*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 564.

([20]) Nell'altra Lista (*Urgent Safeguarding List*) sono iscritti 90 elementi, mentre nel Registro (*Register of Good Safeguarding Practices*) 43. Per approfondimenti v. https://ich.unesco.org/en/lists.

([21]) Gli altri sono: Canto a tenore sardo (2008); Saper fare liutario di Cremona (2012); Dieta mediterranea (2013); Feste delle grandi macchine a spalla (2013); Vite ad alberello di Pantelleria (2014); Falconeria (2016); Arte del "pizzaiuolo" napoletano (2017); Arte dei muretti

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XX, numero 1 · Gennaio-Marzo 2026

dell'apposito formulario e il suo invio alla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO (CNIU)[22], che successivamente procede ad inoltrare la domanda al Ministero della cultura e ad eventuali altre Amministrazioni competenti per una valutazione di merito e per il successivo perfezionamento del dossier di candidatura, operazione che può richiedere anche tempi molto lunghi, soprattutto per quanto riguarda la "procedura di inventariazione" dell'elemento[23].

Il Consiglio direttivo della CNIU, al quale siedono anche i Ministeri competenti, ogni anno entro il 20 marzo seleziona la candidatura da presentare entro il 31 marzo a Parigi, presso il Segretariato dell'*Intergovernmental Committee for the safeguarding of the intangible cultural heritage*, per l'iscrizione nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale o in quella del patrimonio intangibile dell'umanità che necessita di salvaguardia urgente o nel Registro delle buone pratiche[24].

Alcuni di questi elementi sono particolarmente interessanti, dal punto di vista dell'inclusività, perché sono elementi "transnazionali", coinvolgendo più Paesi. Si tratta dunque di elementi del patrimonio immateriale che sono comuni a più popoli anche a volte molto distanti fisicamente fra di loro. Ad esempio, la "Falconeria" è un elemento transnazionale comprendente oltre all'Italia anche Emirati Arabi, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Kazakhistan, Repubblica di Corea, Mongolia, Marocco, Pakistan, Portogallo, Qatar Arabia saudita, Spagna, Repubblica Araba Siriana[25]. Anche la "Dieta mediterranea" – che comprende una serie di competenze, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni concernenti la coltivazione, la raccolta, la pesca, l'allevamento, la conservazione, la cucina e soprattutto la condivisione e il consumo di cibo – è un bene immateriale transnazionale di Cipro, Croazia, Spagna, Grecia, Italia, Marocco e Portogallo. La Dieta mediterranea enfatizza i valori dell'ospitalità, del vicinato, del dialogo interculturale e della creatività e rappresenta un modo di vivere guidato dal rispetto della diversità. Essa svolge un ruolo vitale in spazi culturali, festival e celebrazioni riunendo persone di tutte le età e classi sociali; include l'artigianato e la produzione di contenitori per il trasporto, la conservazione e il consumo di cibo, compresi piatti di ceramica e vetro. Fondamentale, ai fini del riconoscimento della dieta mediterranea, è stato il ruolo delle donne nella trasmissione intergenerazionale delle conoscenze, delle pratiche e dei valori ad essa connessi. La loro funzione è stata espressamente valorizzata quale elemento qualificante della vitalità e della continuità dell'elemento, in linea con i criteri previsti dalla Convenzione del 2003.

I riconoscimenti più recenti riguardanti l'Italia sono quasi tutti transnazionali, come da esempio l'Alpinismo (Italia, Francia e Svizzera), la Transumanza (Italia, Austria e Grecia), l'Arte delle perle di vetro (Italia e Francia) e quella campanaria tradizionale (Italia e Spagna). Non è transnazionale, invece, l'ultimo riconoscimento (2025), ossia quello relativo alla "Cucina italiana". Questo riconoscimento si inserisce in un quadro già parzialmente tracciato dall'iscrizione della Dieta mediterranea, dalla quale esso si distingue tuttavia per oggetto, perimetro e funzione giuridica, configurandosi non come una duplicazione dell'ele-

a secco (2018); Perdonanza celestiniana (2019); Alpinismo (2019); Transumanza (2019); Arte delle perle di vetro (2020); Arte musicale dei suonatori di corno da caccia (2020); Cerca e cavatura del tartufo in Italia (2021); Tradizione dell'allevamento dei Cavalli Lipizzani (2022); Irrigazione tradizionale (2023); Pratica del canto lirico in Italia (2023); Arte campanaria tradizionale (2024).

([22]) La composizione, i compiti e il funzionamento della CNIU (istituita nel 1950) sono stati disciplinati, da ultimo, dal D.M. 4195/2007.

([23]) Tale procedura consiste nell'insieme delle attività attraverso le quali lo Stato identifica, documenta e registra uno o più elementi del patrimonio culturale immateriale presenti sul proprio territorio, inserendoli in uno o più inventari nazionali ufficiali, da aggiornare regolarmente. Essa è prevista dagli artt. 11 e 12 della Convenzione ed è ulteriormente precisata dalle *Operational Directives*; non ha natura meramente formale, ma costituisce un presupposto sostanziale della tutela internazionale di tale patrimonio, in quanto funzionale sia alla salvaguardia dell'elemento sia all'ammissibilità di eventuali candidature per l'iscrizione nelle Liste dell'UNESCO.

([24]) Il Segretariato entro il 30 giugno successivo avvia l'esame formale del dossier, dando tempo fino al 30 settembre per integrare la documentazione mancante o non idonea. La fase successiva prevede, entro il mese di dicembre, l'esame delle candidature da parte dell'Organo di valutazione che, successivamente, tra aprile e giugno emana la sua decisione, rendendola nota almeno 4 settimane prima della riunione annuale del Comitato intergovernativo. Nel corso di questa riunione annuale, che si tiene, generalmente, tra novembre e dicembre, il Comitato valuta le proposte dell'Organo di valutazione e prende la decisione finale, iscrivendo o respingendo l'elemento candidato nella rispettiva Lista.

([25]) Nata come metodo per procurare il cibo, la pratica della falconeria si è evoluta rafforzando il suo aspetto legato alla conservazione della natura, al patrimonio culturale e all'impegno sociale all'interno delle comunità. La pratica esiste in molti paesi nel mondo e può variare per alcuni aspetti, quali il tipo di equipaggiamento utilizzato, ma i metodi rimangono simili.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XX, numero 1 · Gennaio-Marzo 2026

mento transnazionale, bensì come una valorizzazione autonoma e complementare di pratiche storicamente e culturalmente radicate nel contesto italiano.
L'Italia, dunque, non solo vanta il più elevato numero (61) di beni qualificati come patrimonio dell'umanità nella *World Heritage List* dell'UNESCO (sono in totale 1248 in 170 Paesi), ma parimenti – come sottolineato da Baroncini – «il nostro territorio è intriso da una ricchezza unica di tradizioni plurisecolari – riti e feste, arti dello spettacolo, pratiche sociali, artigianato, conoscenze e pratiche concernenti la natura – che concorrono al patrimonio immateriale dell'umanità»[26]. I riconoscimenti attribuiti dall'UNESCO assumono un rilievo elevato non soltanto, come si avrà modo di evidenziare, sotto il profilo economico, ma anche sul piano strategico e politico-istituzionale. Essi costituiscono infatti una rilevante occasione per l'attivazione di iniziative a carattere regionale, nazionale e transnazionale, idonee a promuovere la valorizzazione dei territori e delle comunità coinvolte e a rafforzare la cooperazione culturale tra i diversi livelli di governo e tra gli attori istituzionali e sociali interessati.

5.- Italian cooking, between sustainability and biocultural diversity

L'iscrizione della "Cucina italiana" nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità costituisce l'esito di un procedimento complesso e dettagliato, avviato nel 2020 con la costituzione di un Gruppo di lavoro di portatori di interessi e operatori, supportato da un Comitato scientifico e culminato con la presentazione ufficiale della candidatura da parte del Governo italiano (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero della cultura) in data 23 marzo 2023[27].
Il dossier è stato trasmesso – per il tramite della CNIU – al Segretariato della Convenzione, che ha svolto una prima verifica di ammissibilità formale. Superata tale fase, la candidatura è entrata nel ciclo di valutazione che precede l'esame da parte del Comitato intergovernativo. In questa fase ha assunto un ruolo centrale l'*Evaluation Body*, organo tecnico composto da esperti indipendenti e rappresentanti di organizzazioni non governative accreditate[28], incaricato di valutare la conformità della candidatura ai criteri previsti per l'iscrizione nella Lista rappresentativa e di formulare raccomandazioni motivate. Il 10 novembre 2025 l'Organo di valutazione ha espresso parere favorevole e ciò è stato fondamentale per il buon esito della procedura perché, pur spettando la decisione finale al Comitato intergovernativo (organo politico)[29], il giudizio positivo dell'organo tecnico è cruciale. Nel rapporto di valutazione, l'*Evaluation Body* ha sottolineato il contributo della cucina italiana allo sviluppo sostenibile, in particolare per la promozione dell'uguaglianza di genere e della coesione sociale. La pratica della cucina italiana è stata ritenuta intrinsecamente inclusiva, caratterizzata da ruoli interscambiabili che permettono a chiunque di partecipare, superando barriere culturali e generazionali. Inoltre, l'aderenza a principi come il contrasto allo spreco alimentare e la riduzione del consumo di risorse la rende un modello di sostenibilità ambientale[30].
Il procedimento – che si è concluso ufficialmente con

([26]) E. Baroncini (a cura di), *Il diritto internazionale*, cit., p. IX
([27]) V. https://ich.unesco.org/en/RL/italian-cooking-between-sustainability-and-biocultural-diversity-02093.
([28]) In particolare, l'Organo è composto da 12 membri: 6 esperti nelle materie specifiche del patrimonio culturale immateriale e 6 Organizzazioni non governative (ONG) accreditate, eletti ogni 3 anni, col criterio di un'equa rappresentatività geografica di provenienza e di materie. In conformità al par. 27 delle Direttive operative tale Organo è competente a valutare: le candidature per l'iscrizione nelle Liste (formulando raccomandazioni al Comitato per la decisione finale); le proposte di programmi, progetti e attività che meglio riflettono gli obiettivi della Convenzione; le richieste di assistenza internazionale.
([29]) Le funzioni del Comitato (art. 7 Conv.) sono: (a) promuovere gli obiettivi della Convenzione e monitorarne l'attuazione; (b) formulare raccomandazioni sulle misure di salvaguardia; (c) preparare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un progetto di piano per l'utilizzo delle risorse del Fondo; (d) ricercare i mezzi per aumentare le proprie risorse; (e) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le Direttive operative per l'attuazione della Convenzione; (f) esaminare i rapporti presentati dagli Stati; (g) esaminare le richieste presentate dagli Stati e decidere per (i) l'iscrizione nelle liste e per (ii) la concessione di assistenza internazionale. Gli Stati membri del Comitato sono eletti dall'Assemblea secondo i principi di equa rappresentanza geografica e di rotazione. Il mandato dura 4 anni e ogni 2 anni l'Assemblea ne rinnova la metà (uno Stato non può essere eletto per 2 mandati consecutivi).
([30]) Per approfondimenti v. i seguenti doc.: LHE/25/20.COM/7 (*Report of the Evaluation Body on its work in 2025*) e LHE/25/20.COM/7.b (*Examination of nominations for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*). Si veda anche il documento contenente le questioni poste all'Italia dall'Organo di valutazione nell'ambito del "processo di dialogo" per il ciclo 2025 (CLT/LHE/02093).

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XX, numero 1 · Gennaio-Marzo 2026

la decisione adottata il 10 dicembre 2025 nel corso della XX sessione annuale del Comitato intergovernativo (20.COM 7.B.27)[31] – si è svolto secondo le disposizioni della Convenzione del 2003 e delle relative *Operational Directives*, che disciplinano in modo puntuale le modalità di presentazione, valutazione e decisione delle candidature.

L'iter di candidatura ha previsto – come già accennato – la predisposizione, in bozza, dell'apposito formulario da parte dei soggetti proponenti (con il supporto di strutture istituzionali e scientifiche)[32] e il successivo invio alla CNIU. Nel caso della candidatura della "Cucina italiana", la CNIU ha svolto un ruolo centrale di coordinamento istituzionale e procedurale, in conformità alle funzioni ad essa attribuite quale organo di collegamento tra lo Stato italiano e l'UNESCO. In particolare, essa ha operato come interfaccia nazionale del procedimento di candidatura, assicurando la coerenza del dossier con i requisiti previsti dalla Convenzione e dalle Direttive, nonché con gli indirizzi generali dell'Organizzazione. Sul piano operativo, la Commissione ha curato la ricezione, l'istruttoria preliminare e il coordinamento della proposta, favorendo il coinvolgimento delle amministrazioni competenti e degli altri soggetti istituzionali interessati; ha inoltre svolto una funzione di verifica tecnico-formale del dossier, finalizzata a garantire la completezza della documentazione, la corretta articolazione delle misure di salvaguardia e l'adeguata dimostrazione del consenso libero, previo e informato delle comunità portatrici dell'elemento.

La Commissione ha poi proceduto all'inoltro della domanda ai Ministeri competenti per la valutazione di merito e per il perfezionamento del dossier, che ha richiesto oltre un anno per quanto riguarda la procedura di inventariazione dell'elemento. Con riferimento a quest'ultima, nel 2021 è stata presentata la candidatura per l'iscrizione nell'inventario nazionale del patrimonio agroalimentare italiano (INPAI) de "La cucina di casa italiana tra rituali e pratiche sociali"[33]. Tale procedura – come sopra anticipato – costituisce un presupposto per la candidatura di un elemento del patrimonio culturale immateriale nelle Liste dell'UNESCO e, a tal fine, l'art. 3 del D.M. istitutivo dell'INPAI prevede che il Ministro individua, nell'ambito degli elementi iscritti nell'Inventario, il "Patrimonio agroalimentare dell'anno" per il successivo anno solare (par. 1) e che l'elemento così designato (ove ne sussistano i presupposti previsti dall'ordinamento vigente) viene presentato dal Ministero alla CNUI ai fini della valutazione per la candidatura (par. 3). Il 13 settembre 2022 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha dunque decretato l'iscrizione dell'elemento "La cucina di casa italiana tra rituali e pratiche sociali" nell'Inventario nazionale del patrimonio agroalimentare italiano.

La CNIU ha infine contribuito al raccordo tra livello nazionale e livello internazionale del procedimento, provvedendo alla trasmissione ufficiale della candidatura al Segretariato della Convenzione e mantenendo i contatti con gli organi dell'UNESCO nelle successive fasi di valutazione. In tale veste, la Commissione ha assicurato il rispetto delle scadenze procedurali e delle modalità di presentazione previste, nonché l'integrazione delle informazioni richieste nel corso dell'esame.

Vi sono altri esempi di patrimoni immateriali già riconosciuti che riguardano il settore della gastronomia sia in Italia che in altri Stati (la cucina tradizionale messicana, 2010; il pasto gastronomico dei francesi, 2010; il Washoku giapponese, 2013). Ma in questo caso si tratta – è bene sottolinearlo – della prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza.

La cucina italiana è una pratica quotidiana che comprende conoscenze, rituali e gesti che hanno dato vita a un uso creativo e artigianale dei materiali gastronomici, contribuendo a creare un'identità socio-culturale condivisa e allo stesso tempo cronologicamente e geograficamente variegata. Si tratta di un insieme di saperi non solo culinari, ma anche conviviali e sociali che sono trasmessi di generazione in generazione su tutto il territorio nazionale. Attraverso la condivisione del cibo, la creatività gastronomica e lo stare insieme,

([31]) Per tutti i documenti della XX sessione (India, 8-12 dicembre 2025) v. https://ich.unesco.org/en/20com. Per le Regole di procedura del Comitato (adottate nella I sessione di Algeri del 2006 e modificate da ultimo nel 2017) v. https://ich.unesco.org/en/rules-com.

([32]) Comunità promotrici della candidatura sono state: Accademia italiana di cucina (1953), Fondazione Casa Artusi (2007), Rivista La Cucina Italiana (1929).

([33]) Tale inventario è stato istituito, presso il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, con D.M. n. 3424/2017 al fine di fine di individuare, catalogare e documentare gli elementi culturali afferenti alle tradizioni agroalimentari tipiche italiane, definendo altresì una procedura di iscrizione per designare ogni anno gli elementi di tale patrimonio e sviluppare iniziative di salvaguardia al fine di garantirne la massima visibilità a livello nazionale e internazionale.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XX, numero 1 · Gennaio-Marzo 2026

la cucina italiana si fa portatrice di valori di inclusività e di sostenibilità ambientale, contribuendo a creare una comunità aperta verso l'altro e connessa al suo interno da vincoli sociali e affettivi.
Elemento centrale della candidatura è stata dunque la qualificazione della "Cucina italiana" non come mera sommatoria di prodotti o ricette, bensì come insieme articolato di pratiche sociali, saperi, conoscenze e tradizioni legate alla preparazione, alla condivisione e al consumo del cibo, trasmesse di generazione in generazione e costantemente ricreate dalle comunità in relazione al proprio ambiente, alla storia e alle intervenute trasformazioni sociali. In questa prospettiva, la candidatura ha inteso valorizzare la dimensione immateriale e dinamica del fenomeno culinario, in linea con la nozione di patrimonio culturale immateriale accolta dall'art. 2 della Convenzione.
Particolare rilievo, nel dossier di candidatura, ha inoltre assunto l'individuazione di adeguate misure di salvaguardia volte ad assicurarne la continuità e la trasmissione dell'elemento[34]. Tali misure sono state articolate attorno a 4 grandi linee di intervento: la valorizzazione della trasmissione intergenerazionale dei saperi culinari[35]; la promozione della sostenibilità alimentare e bioculturale[36]; il coinvolgimento sistematico delle comunità e degli attori professionali[37]; la documentazione, divulgazione e comunicazione[38].

6- Segue: motivazioni e portata giuridica dell'iscrizione

L'iscrizione della cucina italiana nella Lista rappresentativa solleva, peraltro, una serie di questioni di ordine giuridico e concettuale. Ad esempio, emerge il tema della delimitazione dell'elemento iscritto, in considerazione dell'estrema varietà territoriale e culturale che caratterizza le tradizioni culinarie italiane, e si pone anche il problema del rischio di cristallizzazione o standardizzazione di pratiche che, per loro natura, sono in continua evoluzione. Tali criticità sono state affrontate, in sede di valutazione, attraverso il riconoscimento del carattere plurale e inclusivo della cucina italiana, intesa come patrimonio "vivo", aperto e in costante dialogo con altre culture alimentari.
In particolare, la valutazione della candidatura è stata effettuata sulla base dei cinque criteri cumulativi previsti dalle *Operational Directives* (criteri R.1–R.5).
Nello specifico, il criterio R.1 (che richiede che l'elemento proposto rientri nella definizione di patrimonio culturale immateriale di cui all'art. 2 della Convenzione) è stato soddisfatto attraverso la qualificazione dell'elemento "Cucina italiana" come insieme di pratiche sociali, conoscenze e saperi legati alla preparazione e alla condivisione del cibo, riconosciuti dalle comunità come parte integrante della propria identità culturale e costantemente ricreati nel tempo. Il criterio R.2 (che attiene alla capacità di contribuire alla visibilità e alla consapevolezza del patrimonio culturale immateriale, nonché di favorire il dialogo interculturale) è stato rispettato perché la cucina italiana è stata valutata come elemento idoneo a rappresentare, in chiave inclusiva e non esclusiva, la pluralità delle tradizioni alimentari e il loro ruolo quale veicolo di interazione tra culture diverse. Il criterio R.3 (che impone allo Stato proponente di indicare misure di salvaguardia concrete e realistiche) è stato ritenuto adempiuto dall'impegno continuativo dello Stato nell'attuazione di politiche culturali, educative e sociali coerenti con gli obiettivi della Convenzione. Il criterio R.4 (che riguarda il coinvolgimento delle comunità, dei gruppi e degli

(34) Come è noto, la Convenzione attribuisce un ruolo centrale agli Stati, chiamati a garantire che l'iscrizione non si risolva in una mera operazione simbolica, bensì si traduca in politiche concrete di tutela, valorizzazione e sensibilizzazione.
(35) In questa prospettiva, le misure includono: la promozione di programmi educativi nelle scuole per trasmettere tecniche e valori gastronomici tradizionali; la diffusione di attività di apprendimento intergenerazionale; la documentazione dei processi di produzione e trasformazione del cibo come parte integrante dell'identità culturale.
(36) Le principali misure previste sono: la promozione di pratiche anti-spreco e consumi consapevoli, che riflettono il rapporto storico della cucina italiana con stagionalità e risorse locali; l'incentivazione di filiere agricole e gastronomiche sostenibili, con particolare attenzione alla biodiversità dei prodotti e delle pratiche tradizionali; iniziative di sensibilizzazione rivolte ai consumatori per favorire idonei comportamenti alimentari.
(37) In particolare il coinvolgimento di associazioni culturali e professionali nella definizione e realizzazione delle attività di tutela; la promozione di una rete di stakeholder per coordinare iniziative di formazione, documentazione e valorizzazione su scala nazionale e internazionale.
(38) Ossia la raccolta, la catalogazione e la diffusione tramite mezzi digitali di ricette, gesti, rituali e conoscenze legate a tradizioni territoriali; pubblicazioni, materiali audiovisivi e contenuti educativi accessibili alle comunità e al pubblico generale; iniziative di comunicazione internazionale per valorizzare la cucina italiana nel contesto interculturale dell'UNESCO.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XX, numero 1 · Gennaio-Marzo 2026

individui interessati) è stato giudicato integrato perché la candidatura della cucina italiana si è fondata proprio sulla valorizzazione del ruolo dei soggetti portatori delle tradizioni culinarie. Infine, il criterio R.5 (che richiede che l'elemento sia incluso in uno o più inventari ai sensi degli artt. 11 e 12 della Convenzione) è stato assolto dall'iscrizione nell'INPAI avvenuta nel 2022, con indicazioni su autorità competente e aggiornamento periodico.

Sotto il profilo degli effetti giuridici, l'iscrizione nella Lista rappresentativa non comporta l'attribuzione di un regime di protezione assimilabile a quello previsto per i beni materiali iscritti nella *World Heritage List* ai sensi della Convenzione del 1972. L'iscrizione, infatti, produce effetti giuridici prevalentemente di natura funzionale, procedurale e programmatica, ma non immediatamente coercitivi. Essa, dunque, non attribuisce diritti di proprietà (né allo Stato né alle comunità), non crea un titolo esclusivo sull'elemento culturale e non introduce divieti giuridicamente vincolanti per Stati terzi.

La portata giuridica principale dell'iscrizione si manifesta sul piano degli obblighi di comportamento che gravano sullo Stato proponente, alla luce della Convenzione del 2003 e delle *Operational Directives*. In particolare, l'iscrizione rafforza gli obblighi già assunti con la ratifica della Convenzione (artt. 11–15); vincola lo Stato a dare attuazione alle misure di salvaguardia dichiarate nel dossier e impone una sorta di continuità dell'azione pubblica, pena una perdita di coerenza rispetto agli impegni internazionali assunti.

Un effetto giuridicamente significativo dell'iscrizione è poi l'inserimento dell'elemento nel meccanismo di *follow-up* della Convenzione. Lo Stato, infatti, è tenuto a includere l'elemento nei rapporti periodici presentati all'UNESCO (art. 29 Conv.), a rendicontare sull'attuazione delle misure di salvaguardia e ad aggiornare gli inventari nazionali (art. 12).

Inoltre, pur non imponendo modifiche legislative, l'iscrizione esercita una pressione normativa indiretta sull'ordinamento interno, ad esempio rafforzando la legittimazione di politiche pubbliche di tutela, educazione e valorizzazione e consolidando il riconoscimento del patrimonio immateriale come interesse pubblico giuridicamente rilevante. Sul piano internazionale, essa favorisce la cooperazione culturale tra Stati, contribuendo alla formazione di standard interpretativi in materia di patrimonio immateriale e alimentando una sorta di *soft law* dell'UNESCO, fatta di prassi, decisioni del Comitato e linee guida operative.

7- Conclusioni

L'ultimo riconoscimento attribuito all'Italia è destinato a produrre effetti rilevanti anche sul piano economico, in particolare attraverso il potenziamento del turismo culturale e gastronomico, la valorizzazione del comparto agroalimentare e il rafforzamento dell'attrattività internazionale del *Made in Italy*. Le stime relative all'incremento delle presenze turistiche[39] e al valore complessivo della filiera agroalimentare (700 miliardi di euro) evidenziano come l'iscrizione nella Lista possa fungere da moltiplicatore di visibilità e da catalizzatore di dinamiche economiche lungo l'intera catena del valore, dalla produzione primaria alla ristorazione, fino ai servizi connessi. Inoltre, da un punto di vista strategico, l'iscrizione rafforza l'autenticità culturale dell'elemento riconosciuto, contribuendo a distinguere le pratiche e i saperi tradizionali da fenomeni di imitazione o appropriazione indebita, quali quelli riconducibili al cosiddetto *Italian sounding*[40]. Pur non producendo, come già detto, effetti giuridici diretti in materia di proprietà intellettuale o di tutela dei segni distintivi, il riconoscimento internazionale può essere utilizzato come strumento di *soft power* culturale e come supporto alle politiche pubbliche volte alla promozione dell'origine, della qualità e della reputazione dei prodotti e delle pratiche legate alla tradizione gastronomica italiana.

In questa prospettiva, l'impatto economico dell'iscrizione appare strettamente intrecciato con la sua dimensione giuridico-istituzionale. La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, così come concepita dalla Convenzione del 2003, non si esaurisce infatti in un ritorno immediato in termini di mercato, ma si colloca all'interno di una strategia più ampia di sviluppo

([39]) Circa 18 milioni in più in 2 anni (v https://www.masaf.gov.it/cucina-italiana-patrimonio-unesco).
([40]) È una pratica commerciale che sfrutta nomi, colori, immagini o riferimenti geografici evocativi dell'Italia per vendere prodotti agroalimentari non italiani, ingannando il consumatore. Non è, quindi, una contraffazione diretta, ma un'imitazione che sfrutta la reputazione del *Made in Italy*.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XX, numero 1 · Gennaio-Marzo 2026

sostenibile, nella quale la tutela delle tradizioni culturali, la partecipazione delle comunità e la promozione dell'identità culturale concorrono alla creazione di opportunità economiche durevoli e coerenti con gli obiettivi del diritto internazionale del patrimonio culturale.
L'inserimento della cucina italiana nella Lista, inoltre, costituisce un passaggio di particolare rilievo nel processo di progressiva affermazione del patrimonio immateriale quale oggetto di tutela giuridica a livello internazionale. Esso conferma, da un lato, la centralità della Convenzione quale strumento normativo capace di intercettare forme di espressione culturale non riconducibili alla dimensione materiale; dall'altro, evidenzia il ruolo crescente dell'UNESCO nella costruzione di un sistema multilivello di protezione fondato sulla cooperazione tra Stati e sul coinvolgimento delle comunità.
In questa prospettiva, la tutela dell'UNESCO non può essere intesa come un punto di arrivo, bensì come un processo continuo che richiede un costante impegno degli Stati parti nell'attuazione delle misure di salvaguardia e nella promozione di politiche culturali inclusive e sostenibili. L'esperienza italiana, anche alla luce delle precedenti iscrizioni di elementi immateriali, dimostra come il riconoscimento internazionale possa fungere da catalizzatore per iniziative di valorizzazione territoriale e di rafforzamento del dialogo tra istituzioni, comunità e portatori di interesse.
La portata giuridica dell'iscrizione nella Lista rappresentativa, dunque, non va ricercata nell'attribuzione di nuovi diritti o nella creazione di vincoli immediatamente coercitivi, bensì nella sua capacità di orientare l'azione degli Stati e degli attori coinvolti verso una gestione responsabile del patrimonio culturale immateriale. In questo senso, la cucina italiana, riconosciuta come patrimonio dell'umanità, diviene non solo oggetto di valorizzazione simbolica ed economica, ma anche banco di prova della tenuta e dell'effettività del modello di tutela promosso dall'UNESCO nel diritto internazionale contemporaneo.

ABSTRACT

*Il contributo analizza l'inserimento della "Cucina italiana" nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità (2025), inquadrandolo nel sistema internazionale di tutela delineato dall'UNESCO. Dopo un richiamo al ruolo dell'Organizzazione e alla Convenzione del 2003, lo scritto esamina la candidatura italiana e la portata giu*ridica dell'*iscrizione nella Lista, mettendo in luce la natura giuridico-istituzionale del riconoscimento e le sue implicazioni nel quadro del diritto internazionale del patrimonio culturale.*

The article analyses the inclusion of "Italian cuisine" in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity (2025), framing it within the international protection system developed by UNESCO. After outlining the role of the Organization and the 2003 Convention, the paper examines Italy's nomination and the legal implications of inclusion in the List, highlighting the institutional nature of the recognition and its relevance in the context of international cultural heritage law.

□